

Regione Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
UOD Valutazioni ambientali
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise
Palazzo Iapoce-Salita San Bartolomeo 10
86100 CAMPOBASSO (CB)
Pec.: mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it

Prot. COLL/042/GDM/VC/17

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per un impianto eolico della potenza di 6 MW da realizzarsi nel Comune di Colle Sannita (BN) in località "Monte Freddo".

CODICE Prog.: 8010

Rif. nota prot. 8662 del 24/07/2017

Il sottoscritto Mario Palma, nato a Napoli il 24/02/1979 e residente a Napoli in Via Manzoni 32, Codice Fiscale PLMMRA79B24F839H, in qualità di legale rappresentante della "Cogein Energy s.r.l.", Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli e Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli.

PREMESSO CHE

- in data **25/07/2017** si è svolta la prima seduta di Conferenza dei Servizi per l'autorizzazione dell'impianto eolico di cui in oggetto;
- in occasione della Conferenza dei Servizi, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise ha trasmesso nota prot. 8662 del 24/07/2017;
- sono stati fissati in 30 giorni dalla data della seduta della conferenza dei Servizi i termini per l'acquisizione delle integrazioni.

PRECISA

In riferimento al Parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise con nota prot. num. 8662 del 24/07/2017 (di seguito semplicemente il Parere) la Società proponente, COGEIN ENERGY Srl (di seguito Società), rappresenta quanto segue.

Il Parere evidenzia che all'interno delle aree contermini il campo eolico in oggetto, ricade il Comune di Cercemaggiore (CB) tutelato con DDR 50/2014 e provvede, a tal proposito, a una breve

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

descrizione del contesto paesaggistico del Comune (rif. lett χ del Parere) menzionando in particolar modo il sito archeologico di Monte Saraceno e i borghi rurali di Capoiaccio e di località Caselvatica. Dapprima è opportuno evidenziare che nessuno degli elementi di caratterizzazione paesaggistica riportati in Parere è citato nella DDR 50/2014, risultano essere pertanto beni o complessi di beni immobili ai quali non sono riferiti ex lege particolari modalità di tutela, bensì elementi che la Soprintendenza si premura di richiamare ritenendoli meritevoli nel contesto del Comune di Cercemaggiore in riferimento al procedimento avviato contro la COGEIN ENERGY ma che non ha ritenuto esserlo in seno al provvedimento di tutela de quo. Tuttavia la Società al fine di fornire gli opportuni e necessari elementi atti ad addivenire ad una giusta valutazione, si è premurata di elaborare foto simulazioni a partire dai borghi rurali rappresentati in parere, apprendendo quanto di seguito meglio tratteggiato. In primo luogo è possibile osservare che, già dall'analisi dell'overlay mapping tra l'intervisibilità teorica e l'ortofoto, dai borghi rurali richiamati in Parere le opere di progetto non sono visibili. Dalla località Capoiaccio e dalla località Caselvatico sono state effettuate opportune riprese fotografiche panoramiche con cono ottico orientato verso l'area dell'impianto. In ambo i casi gli aerogeneratori di progetto non sono visibili. Si faccia, a tal proposito, precipuo riferimento agli elaborati grafici allegati alla presente nota e di essa parte integrante, precisamente agli elaborati denominati "Fotoinserimento F06 – Capoiaccio" e "Fotoinserimento F09 – Caselvatica". Per quanto rappresentato è possibile asserire che dai borghi rurali menzionati in parere nessun tipo di impatto negativo né diretto né indiretto è indotto dalla realizzazione dei due aerogeneratori di progetto a partire dai ricettori individuati.

Il Parere segue rappresentando che *"l'interferenza del parco eolico in questione, per quanto riguarda gli aspetti archeologici, interessa principalmente le visuali che si aprono dal Monte Saraceno dove è stata rinvenuta una cinta sannitica sottoposta a tutela con DM del 30/06/1978"*, ritenendo inoltre che da tale area *"si genera una visuale a 360 gradi su tutto il territorio del Sannio"*. Tuttavia nessuna analisi è effettuata nel merito della effettiva visibilità dell'impianto dall'area archeologica. A tal proposito si che il sito archeologico di Monte Saraceno è posto ai limiti delle aree contermini, e che solo per una porzione limitata dello stesso l'analisi della intervisibilità teorica riporta esito positivo. Proprio per quanto su premesso, che la Soprintendenza entrasse nel merito dell'effettiva visibilità dell'impianto dal sito era necessario e doveroso.

A tal proposito la Società ha predisposto a partire dal ricettore individuato apposito fotoinserimento ex ante ed ex post l'intervento, atto a qualificare e quantificare gli impatti indotti sul sito archeologico riportato nel documento grafico denominato F07 – Monte Saraceno, allegato alla presente.

A partire dal cono ottico individuato è possibile assumere che, sebbene sia rappresentata la visibilità teorica dell'impianto a partire dal ricettore, essa non è empiricamente attestata. Dal punto di ripresa non sono visibili gli aerogeneratori di progetto pertanto è possibile asserire che nessun tipo di impatto né diretto né indiretto è generato dall'impianto sul ricettore sensibile individuato in Parere.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

Il Parere segue riportando che *“da tale sito è ancora possibile individuare parte del tracciato Pescasseroli – Candela che segna il confine Comunale di Cercemaggiore con il territorio Campano”*. Anche in questo caso nessuna altra analisi o specifica di natura tecnica avalla la sussistenza di impatti con tale elemento lineare, bensì si limita il parere a dichiararne l'esistenza come se essa da sola costituisse ragione ostativa sufficiente. A tal proposito la Società ha provveduto ad elaborare due foto simulazioni entrambe in corrispondenza del Tratturo Pescasseroli – Candela, in due punti aventi riscontro positivo nella carta delle intervisibilità teoriche e dei quali, il secondo, è posto al crocevia tra il tratturo –alla fine dello stesso- e la Strada comunale nella località Piana D'Olmo. A tal proposito è possibile fare riferimento agli elaborati F08 Progetto - Tratturo e F09 Progetto – Tratturo presenti nell'Elab. 16 “fotoinserimenti” allegato alla documentazione progettuale. Il cono ottico F08 Progetto, mostra in lontananza nella fotosimulazione dello stato dei luoghi ex post l'intervento, le due turbine di progetto, esse, data la notevole distanza tra il tratturo e l'area di intervento, sono appena visibili e largamente confondibili con l'ultimo piano di visuale e non in primo piano come invece affermerebbe il Parere – *le suddette visuali, inoltre, presentano uno sfondo, in lontananza, già alterato da un insieme di aerogeneratori realizzati in territorio campano, a cui si sovrapporrebbero in primo piano quelli del realizzando parco eolico* – né si presentano sovrapposti ad altri aerogeneratori già realizzati. Dal cono ottico F09 Progetto gli aerogeneratori di progetto invece non sono affatto visibili, nonostante la carta della intervisibilità teorica desse riscontro positivo. Come è possibile notare l'impatto visivo realmente generato dalla realizzazione dell'impianto è minimo contrariamente a quanto affermato in Parere.

Per un ulteriore approfondimento, sono stati effettuati altri 3 fotoinserimenti dal Comune di Cercemaggiore in corrispondenza di piccoli nuclei abitati rurali dove, in alcuni casi, risultano appena visibili gli aerogeneratori di progetto, vista la notevole distanza che intercorre tra il ricettore e l'area di intervento.

Citando il contenuto della DDR n. 50 del 10/12/2014 il parere reso dalla Soprintendenza richiama l'art. 6 “Contesto interessato da emergenze culturali o paesaggistiche” citando:

Particolare attenzione è dovuta a quei luoghi e contesti caratterizzati dalla presenza di importanti emergenze culturali. In essi bisognerà adottare regole e comportamenti particolarmente restrittivi delle possibilità di trasformazione, stante l'alto interesse pubblico rivestito da tali beni. In particolare dovrà essere garantito che il loro decoro e la loro immagine non vengano compromesse da eccessive trasformazioni dei luoghi derivante dalla realizzazione nel loro intorno di lavori e/o opere particolarmente impattanti per forma, dimensione, carattere e connotazione.

Il parere non riporta l'art. 6 nella sua interezza ma solo il passaggio succitato, argomentando “è evidente che tale disposizione riguarda principalmente il suddetto sito sannitico, ma anche il cinquecentesco convento domenicano (oggi S. Maria della Libera), che devono essere necessariamente preservati da opere impattanti nel suo interno le quali, nel caso di specie sono costituite da 2 aerogeneratori di 210 m di altezza da realizzarsi nell'area contermina”.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

Tuttavia si rileva che la conclusione cui giunge il parere, oltre ad essere viziata da illogicità poiché in modo apodittico estende il dispositivo di tutela (che ritiene essere applicato al *sito sannitico*, quindi all'area archeologica di Monte Saraceno) ad un convento domenicano (il quale si rappresenta essere un bene architettonico e non archeologico avente natura e tipologia totalmente estranee al sito archeologico richiamato) è anche viziata da travisamento ed erronea valutazione dei fatti in quanto il dispositivo non si riferisce neanche al *sito sannitico* bensì alle emergenze culturali del Comune di San Giuliano. Infatti l'art. 6 continua disponendo che:

“A tale fine, sarà compito del Comune di San Giuliano, stabilire attraverso precise delimitazioni planimetriche contenute nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto di tali particolari beni, nell'ambito dei quali proibire l'edificazione di nuove costruzioni. Ai fini di tale operazione la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici del Molise fornirà tutta la necessaria collaborazione nell'individuazione delle emergenze culturali presenti nel contesto territoriale in questione.”

Risulta pertanto evidente come il dispositivo si riferisca ad aree la cui individuazione è rimessa al potere di imperio del Comune di San Giuliano nell'ambito delle attività di gestione e pianificazione urbanistica e territoriale che gli sono proprie e non al sito archeologico di Monte Saraceno. Inoltre l'art. 6 non intende tutelare indistintamente ogni area interessata da emergenze culturali o paesaggistiche, come lascia intendere invece il parere impugnato, ma solo ed esclusivamente quelle oggetto di precipua perimetrazione all'interno degli strumenti urbanistici del Comune di San Giuliano. Inoltre tale vincolo si esplica nell'effetto di inibire l'edificazione di nuove costruzioni nelle aree su citate, ritenendo sufficiente alla tutela dei beni, la limitazione di impatti di tipo diretto. In nessun modo tale dispositivo può estendersi agli impatti indiretti generabili da un campo eolico sito nel territorio della Regione Campania in riferimento del quale il Comune di San Giuliano del Sannio non rientra nelle aree contermini (i più vicini confini sono distanti oltre 14 km) e pertanto non è tale da generare impatti neanche di tipo indiretto.

La Soprintendenza in Parere formula come prescrizione *“una variante al progetto presentato, consistente nella riduzione dell'altezza massima degli aerogeneratori (altezza del palo + raggio del rotore) fino a 120 metri.* L'abbassamento dell'altezza dell'aerogeneratore di 90 metri si configura sostanzialmente come un diniego. In primo luogo si rappresenta che non esistono in commercio turbine aventi altezza pari a 120 metri che abbiano la potenza nominale degli aerogeneratori di progetto, quindi la prescrizione non presenta margini di fattibilità sotto il profilo tecnico. Inoltre, la scelta del modello di aerogeneratore di progetto è stato il frutto di un attento studio anemologico (allegato al progetto), che ha consentito di individuare la turbina che assicurasse un accettabile tempo di ritorno dell'investimento per la Società garantendone la sostenibilità economica e finanziaria. Aerogeneratori con potenza nominale e altezza totale minore, non potrebbero in nessun modo consentire i tempi di rientro stimati dalla Società.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

Si osserva a tal proposito che ai sensi del par. 14.9, lett. c) del D.M. 10 settembre 2010, nell'ipotesi in cui partecipi al procedimento di autorizzazione di impianti posti in aree contermini, il Ministero *"esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152"* del d. lgs. n. 42 del 2004. Secondo la norma richiamata, tuttavia, affinché l'Amministrazione possa avvalersi della *"facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione"*, idonee ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici, deve tenere conto *"della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare"*, e, dunque, contemperare la tutela del valore paesaggistico con la ragione economica dell'opera.

Come conferma la giurisprudenza, laddove sia presente un vincolo, l'attribuzione del potere discrezionale previsto dall'art. 152 citato impone all'Amministrazione di vagliare la possibilità di contemperamento tra l'interesse del privato e l'interesse pubblico sotteso al vincolo dall'altra, adottando, laddove sia sufficiente a salvaguardare la tutela del secondo, le misure meno afflittive degli interessi del primo, in ossequio al principio di proporzionalità dell'agire amministrativo, in base ad una valutazione che deve essere adeguatamente tradotta nella motivazione del provvedimento (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 luglio 2010, n. 8683).

Nel caso di specie tale adempimento è stato omesso. La Soprintendenza si è infatti limitata a imporre in maniera del tutto arbitraria la riduzione dell'altezza massima degli aerogeneratori di 90 metri, senza preoccuparsi di contemperare l'interesse pubblico postulato con la funzione economica dell'opera – la produzione di energia da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi nazionali imposti al nostro Paese dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE – e la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente riconosciuta all'operatore. La prescrizione non è stata in alcun modo motivata né avallata da motivazioni tecniche e non appare certamente, nell'assenza di motivazioni in merito, costituire la misura meno afflittiva degli interessi della Società. Tale assenza di motivazione viola inoltre l'art. 3 della L. n. 241/1990.

Sempre a tal proposito si rappresenta che con Determinazione Dirigenziale n. 2470 del 17/05/2017 è stata autorizzata la società Eolica Covatta Srl alla realizzazione di un impianto eolico sito nel Comune di Sant'Angelo Limosano in loc. Montagna costituito da un unico aerogeneratore. Le aree contermini del menzionato impianto ricomprendono un'area tutelata con DM del 18/05/1999 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali dei Comuni di Salcito e Trivento in Provincia di Campobasso."*

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it




Figura 1: aree contermini impianto autorizzato nel Comune di Sant'Angelo Limosano

Come è possibile notare dallo stralcio proposto le aree contermini ricomprendono buona parte dei comuni di Salcito e Trivento assoggettati a tutela con DM, per una profondità ben maggiore rispetto a quella che si configura nel caso delle aree contermini dell'impianto de quo.

I tratti simili tra i territori tutelati dal citato DM e quelli tutelati dal Decreto n. 50/2014, sono riassumibili:

- nella presenza del tratturo nel primo caso del tratturo Celano – Foggia che si presenta ancora come pista erbosa, nel secondo del tratturo Pescasseroli – Candela il quale è asfaltato;
- Nella presenza di superfici boscate che nel primo caso sono ampiamente diffuse anche *con esemplari di notevole pregio paesistico* mentre nel secondo la ricca vegetazione arborea è *residuo storico di una ben più vasta selva di querce che, nei secoli passati, copriva un territorio di circa 150 kmq, in gran parte smembrata e abbattuta fra la fine del XVII e gli inizi del XIX secolo*

Il MIBACT, nell'esprimersi sull'istanza di autorizzazione presentata dalla succitata società Eolica Covatta, ha ritenuto che in assenza di impatti diretti l'altezza dell'aerogeneratore dovesse essere diminuita di 100 metri e che dovesse essere redatta una variante al layout al fine di non impegnare aree di crinale.

La medesima regione Molise, nella circostanza tratteggiata, ha rilevato l'impossibilità di accogliere la prescrizione del MIBACT in quanto non tecnicamente realizzabile e che pertanto il parere si configurava come un diniego sostenendo che *"le misure prescrittive così come proposte non sono tecnicamente realizzabili, e pertanto il parere si è configurato sostanzialmente come un diniego alla fattibilità delle opere"*. Nella situazione de quo, abbassare l'altezza totale di 90 metri rispetto a quella di progetto, si sostanzia nell'impossibilità di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento nonché la fattibilità tecnica come ampiamente argomentato nei precedenti punti.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it

Per quanto su attestato e rappresentato è possibile concludere che:

- I beni e i complessi di beni richiamati in Parere, assoggettati o meno a tutela non hanno profondità visiva tale da intercettare la presenza degli aerogeneratori di progetto;
- Nei casi in cui gli aerogeneratori di progetto siano visibili gli impatti non sono sicuramente quelli individuati in Parere, che riporta il sovrapporsi in primo piano degli aerogeneratori di progetto rispetto ad altri già realizzati, ma consistono nell'appena visibilità degli aerogeneratori alle volte in modo isolato in altri casi allineati con altri aerogeneratori già esistenti e mai sovrapposti ad essi;
- Il Parere richiama la DDR 50/2014 la quale non fa nessun riferimento esplicito ai beni paesaggistici del Comune di Cercemaggiore, ma solo ed esclusivamente al Comune di San Giuliano del Sannio, travisando tra l'altro le prescrizioni di cui all'art 6 della medesima DDR riferite al citato comune di San Giuliano, peraltro fuori area contermini;
- La Soprintendenza non avendo esperito nessuna analisi del caso, si è limitata ad individuare una prescrizione, che consente di escludere l'estensione delle aree contermini l'impianto al territorio della Regione Molise, sottraendosi immotivatamente al proprio dovere istituzionale;
- La prescrizione individuata dalla Soprintendenza è tale da configurarsi come un diniego, come tra l'altro rappresentato dalla Regione Molise stessa in riferimento all'autorizzazione di cui alla DD 2470 del 17/05/2017 nell'analogo caso configuratasi per la Società Eolica Covatta, in quanto il progetto non risulterebbe fattibile né sul piano tecnico né su quello economico.

Pertanto il Parere, non solo risulta viziato e quindi ridondante in illegittimità, poiché si sono configurate le figure sintomatiche dell'eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e da illogicità, ma risulta carente di ogni elemento tecnico atto a giustificare le prescrizioni rese in Parere dalla Soprintendenza.

INVITA

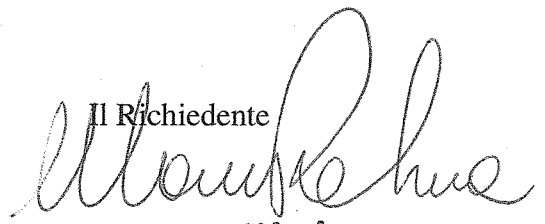
l'Amministrazione in indirizzo a rivalutare la posizione di cui alla nota qui riscontrata.

ALLEGA

- Elenco fotoinserimenti e sintesi dei risultati (Allegato 1);
- Schede fotoinserimenti (Allegato 2).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono
Distinti saluti.

Napoli, 04/08/2017

Il Richiedente

COGEIN ENERGY s.r.l.

Cogein Energy s.r.l.

Sede Legale: Viale Gramsci, 24 – 80122 Napoli

Sede Amministrativa: Via Diocleziano 107 – 80125 Napoli

Tel. 081 19566613 – Fax. 081 7618640

Codice fiscale e p. iva: 07937941214

Pec. cogeinenergy@pec.it